

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE  
CAGLIARI

PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA  
DITTA "IS ARENAS" S.p.A. IMMOBILIARE, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA  
SCANO, 7, SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E  
SPESE DELLO STATO.-

- - - - -

VISTO Part. 17 del R.D. 13.2.1933, n.215 ;

VISTA la legge 10.8.1950, n.646 ;

VISTO l'art.3 della legge 22.3.1952, n.166 ;

VISTO l'art. 54 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267, in base al quale  
il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve com-  
piere le operazioni di governo boschivo in conformità di un pia-  
no di coltura e conservazione ;

VISTA l'istanza in data 22.9.1971 della "Is Arenas" S.p.A., con  
sede in Cagliari, indirizzata all'Assessorato Agricoltura e Fore-  
ste con la quale chiede la riconsegna dei terreni appresso elen-  
cati ;

VISTO il Piano di lottizzazione generale del Comprensorio di Is  
Arenas presentato dalla stessa "Is Arenas" S.p.A., con istanza  
in data 30.9.1971, istruito dall'Ispettorato Ripartimentale del-  
le Foreste di Cagliari e invisto all'Ispettorato Regionale del-  
le Foreste di Cagliari con nota n.6614 dell'8.10.1971, per il pa-  
rere della Commissione Regionale istituita ai sensi del D.A. nu-  
mero 4723 del 15.10.1965 ;

VISTO il verbale di collaudo in data 9.12.1971 sottoscritto dal-  
l'Ispettore Capo forestale Filigheddu Dr. Pasquale, Capo dell'I-  
spettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari, all'uopo in-  
caricato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste con nota n.20140  
del 18.10.1971 ;

ACCERTATO che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono i seguenti :

COMUNE DI NARBOLIA

Foglio	1	mappale	15	ha	14.96.70
"	"	"	21	"	3.38.70
"	"	"	1/a	"	104.73.65
"	"	"	4/a	"	5.32.90
"	"	"	9	"	9.23.15
"	"	"	12	"	5.13.45
"	"	"	31	"	1.53.55
"	"	"	20	"	1.24.45
"	"	"	16/p	"	0.18.65
"	"	"	27/p	"	0.15.70
"	"	"	10/p	"	0.52.10
"	"	"	11	"	1.31.60
"	"	"	13	"	0.06.30
"	"	"	19	"	0.05.70
"	"	"	18	"	0.34.90
Foglio	9	"	1/p	"	32.08.20
"	"	"	2/p	"	1.64.70
"	"	"	8/p	"	0.17.75
"	"	"	3/p	"	16.94.50
"	"	"	6	"	1.33.45
"	"	"	11	"	1.45.10
"	"	"	4/p	"	1.98.15
"	"	"	5	"	2.00.00

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Foglio	29	mappale	2/a	"	137.41.20
"	"	"	3/p	"	3.00.00
"	"	"	4/p	"	46.51.10
Foglio	30	"	1/a	"	127.96.85
"	"	"	2	"	4.19.50
"	"	"	3	"	28.20.05
"	"	"	9	"	48.07.35

---

TOTALE SUPERFICIE DA RICONSEGNARE ha 601.19.40

---

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30.12.1923, numero 3267 e nel R.D. 16.5.1926, n.1126 e successive variazioni e integrazioni,

SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI NORME :

Art. 1

Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la coltura agraria.- La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.- Quest'ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prescriverà le modalità di governo ed utilizzazione del bosco ai fini della rinnovazione e le modalità di soppressione e di utilizzazione dei cespugli aventi funzione protettive nonché l'esercizio del pascolo.

Art. 2

E' vietata l'introduzione nella compagine vegetale esistente, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie vegetali diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito.- Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta di strame e l'introduzione di colture, ivi comprese quelle orticole e floreali.

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del perimetro.

Art. 3

All'interno della zona rimboschita, i proprietari sono tenuti ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento che dovessero rendersi necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo; essi sono tenuti, inoltre, ad eseguire la manutenzione delle siepette di consolidamento, provvedendo al-



la loro ricostituzione con l'impiego di fascine delle stesse specie originariamente impiegate, o di altre, giudicate idonee allo scopo.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno fornite dall'Amministrazione forestale.

#### Art. 4

I tagli verranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio, Industrie, Artigianato e Agricoltura, su conforme parere dell'Amministrazione forestale, secondo le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione e la rinnovazione agamica delle specie impiegate e ad assicurare la conservazione del bosco.- Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora, per qualsiasi causa, compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

#### Art. 5

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia.

#### Art. 6

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio, e di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 7

Le costruzioni di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, <sup>presenti</sup> avendo le limitazioni imposte dall'art. 1 ai fini della conservazione del bosco.

Resta altresì prescritto, per quanto attiene eventuali lottizzazioni di terreni a scopo turistico-residenziale, che i Piani generali e particolari dovranno essere sottoposti all'esame e parere della Commissione Regionale istituita ai sensi del Decreto Assessoriale n. 4723 del 15.10.1965.

Art. 8

Le prescrizioni e norme contenute nel Piano generale di lottizzazione e nei progetti particolari approvati dalle autorità competenti in materia, ivi comprese le norme condominiali relative all'accesso all'arenile, alla conservazione e potenziamento delle zone a verde, ecc. fanno parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione.

Perchè ne consti, si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 54 del R.D. 30.12.1923, n. 3267.-

Cagliari, li 3 MAR. 1972

IL PROPRIETARIO

IMMOBILIARE  
CL.

*U. Gargiulo*



IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIP. LE  
FILIPPO Dr. Enzo



IL CAPO DELL'ISPETTORATO REG. LE

(D'Autilla Dr. Mario)

*D'Autilla*

Visto; si approva

IL PRESIDENTE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

*M. Nali*

